

Snam Rete Gas S.P.A.  
Via Malspinoso 7  
36043 Camisano Vicentino (VI)  
[Inqcos.nor@pec.snam.it](mailto:Inqcos.nor@pec.snam.it)

e per conoscenza a:

Salp spa  
Via Julia 3/A  
33050 Bagnaria Arsa (UD)  
[info@salpspa.com](mailto:info@salpspa.com)

Guardiano di zona n. 15  
Terzariol Guido  
Tel. 348-4410583

**OGGETTO:** autorizzazione idraulica, a carattere temporaneo e provvisorio, allo scarico di acque di aggettamento provenienti da scavo o trivellazione, per l'esecuzione di lavori relativi alla posa di Metanodotto Pieve di Soligo-San Polo di Piave-Salgareda, nella rete dei canali interaziendali privati e demaniali ricadenti nei comuni di Salgareda, Ponte di Piave, Ormelle, San Polo di Piave e Vazzola.

#### IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 796 in data 19/01/2021;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

## AUTORIZZA

ai soli fini idraulici, la ditta SNAM RETE GAS S.P.A. - Codice Fiscale 10238291008 allo scarico di acque di aggettamento provenienti da scavo o trivellazione, per l'esecuzione di lavori relativi alla posa di Metanodotto Pieve di Soligo-San Polo di Piave-Salgareda, nella rete dei canali interaziendali privati e demaniali ricadenti nei comuni di Salgareda, Ponte di Piave, Ormelle, San Polo di Piave e Vazzola, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è il caso di ricordare che, in base alle leggi vigenti, (Regolamento Consorziario art. 6, art. 11 e R.D. 368/1904) è obbligatorio il rispetto della fascia di m 5.00, ambo i lati, dalla sommità della sponda dei canali demaniali commisurata alla necessità di permettere il passaggio dei mezzi atti alla manutenzione ordinaria e per eventuali interventi straordinari sul canale medesimo od anche possibili risagomature e rettifiche; per questo fine tale fascia deve essere mantenuta libera da ostacoli, manufatti, ivi compresi oggetti dei fabbricati, sporti di gronda e simili, alberature, piantagioni e colture agricole permanenti o avvicendate, recinzioni e depositi permanenti in genere;
2. la rimozione e/o lo spostamento, anche parziale e temporaneo, del tratto di tubazione finale, sarà a totale carico della ditta istante, qualora si rendesse necessario per esigenze consortili legate ad interventi sui canali demaniali (di volta in volta interessati) di carattere straordinario o per qualsiasi altro motivo ritenuto rilevante dallo scrivente Consorzio. In caso contrario, codesta Ditta è tenuta sin d'ora a farsi carico di tutte quelle azioni e variazioni che lo scrivente Consorzio dovesse, in qualsiasi momento, richiedere per motivati interessi idraulici;
3. l'inclinazione della tubazione, nel tratto finale, dovrà essere a favore di corrente e la sagomatura dello sbocco a canale dovrà essere a filo e profilata secondo la pendenza della sponda;
4. le acque scaricate nei canali interaziendali privati e demaniali interessati, con riferimento alle sole portate trattate, hanno un valore di portata discontinua e temporanea;
5. è obbligatorio il rivestimento di sponda, nel punto di sbocco, con posa di roccia trachitica di annegamento per almeno m 1.00 a monte e a valle del punto medesimo tramite posa di roccia di adeguate dimensioni, al fine di evitare erosioni attorno alla tubazione, posata in opera a partire dal ciglio inferiore utilizzando i conci più grossi e via via a salire con pezzature di dimensione inferiore;
6. lo sbocco dello scarico a canale dovrà essere provvisto di valvola di non ritorno o porta a vento al fine di scongiurare rincolli in caso di piene del canale o innalzamenti dei livelli idrometrici, con successiva possibilità di rilascio in fase di decrescenza della piena;
7. relativamente alla qualità delle acque, se non diversamente stabilito, sia garantita la conformità dell'intervento alle norme del Piano di Tutela delle Acque, della Regione Veneto; a tal proposito si fa presente che il Consorzio potrà effettuare in qualunque momento le analisi dell'acqua scaricata a spese del concessionario;
8. lo scarico dovrà essere limitato durante i lavori di manutenzione al canale di recapito;
9. la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile, guardiano di zona Terzariol Guido 348-4410586;
10. la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi, garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi; come pure dovrà ripristinare le condizioni di scarico antecedenti all'intervento, formalizzando altresì una richiesta allo scrivente Consorzio volta all'annullamento della presente autorizzazione;

11. Lo scarico è comunque subordinato alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modiche ed integrazioni.
12. Trattandosi di efflusso su canali non convoglianti acque destinate all'irrigazione, i limiti di accettabilità devono attenersi a quelli indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza D.Lgs. 152 del 03/04/2006.
13. E' vietato immettere sostanze in sospensione sulle acque.
14. Il punto di immissione dovrà essere a vista, cioè sopra il livello medio del canale stesso, onde consentire il controllo della quantità e della qualità dell'effluente.
15. La tubazione di scarico dovrà essere provvista di idoneo pozzetto d'ispezione raggiungibile dal personale preposto ai controlli e posto in opera prima del punto di immissione nel canale consorziale.
16. La data di inizio della costruzione delle opere/interventi dovrà essere concordata preventivamente con il Guardiano di zona Terzariol Guido tel. 348-4410583.
17. Il controllo dei limiti di accettabilità dello scarico verrà effettuato utilizzando personale consortile con qualifica di guardia giurata, autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 19 della L. R. n° 12 dell' 8/5/2009, ad effettuare i prelievi necessari per eseguire le analisi qualitative. I prelievi saranno eseguiti casualmente e senza preavviso.
18. Dovrà essere garantito il libero accesso ai pozzetti di ispezione al personale consorziale di cui al punto precedente.
19. Qualsiasi modifica delle portate, dell'impianto o delle lavorazioni eseguite deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio.
20. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge.
21. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali danni, di qualunque specie, che potesse subire la proprietà e le opere oggetto dell'autorizzazione non solo a causa dell'andamento idrometrico del corso d'acqua interessato ma anche per effetto dei lavori che il Consorzio dovesse eseguire lungo l'asta del corso d'acqua medesimo. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
22. La Ditta sarà direttamente responsabile, verso il Consorzio, dell'esatto adempimento degli oneri connessi e conseguenti alla presente autorizzazione e, verso i terzi, di ogni e qualsiasi danno che fosse cagionato a persone e alle proprietà in dipendenza o nell'esercizio della stessa sollevando il Consorzio da qualsiasi pretesa fosse avanzata e controversia, anche giudiziaria, che potesse insorgere.
23. La presente autorizzazione, in conformità al vigente Regolamento delle autorizzazioni e concessioni precarie, è rilasciata in via precaria per una durata temporanea e provvisoria salvo rinuncia da parte del Concessionario da esercitarsi nei modi previsti dall'art. 12 del richiamato Regolamento o, anche prima della scadenza, per revoca da parte del Consorzio ai sensi dell'art 10 del medesimo Regolamento. In caso di revoca, rinuncia, o mancato rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, in caso di mancata ottemperanza, fatto salvo che il Consorzio non eserciti la facoltà di ritenere le opere prevista dal Regolamento.

24. A titolo di riconoscimento dei maggiori oneri di gestione, in rapporto alla immissione giornaliera fino a 3 lt/sec di acqua da aggotamento, sulla base del Piano di classifica approvato dal Consorzio e della Deliberazione della Regione Veneto, è determinato il canone annuo stabilito per l'anno **2021** di **Euro 444,56**; per l'anno in corso tale canone viene riscosso dal Consorzio a mezzo dell'allegato bollettino; i canoni successivi verranno riscossi tramite avviso di pagamento ovvero ruolo.
25. Al termine dei lavori codesta ditta dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio per provvedere all'estinzione del canone applicato per tale concessione;
26. In caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui l'autorizzazione si riferisce, la Ditta dovrà presentare al Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal subentrante, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo del provvedimento. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta.
27. L'autorizzazione ha effetto dalla data del suo rilascio.
28. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati come precisato nell'informativa pubblicata sul sito web consorziale <https://consorziopiave.it/privacy/>

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Cordiali saluti

**Ing. Paolo Battagion**  
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica  
Istruttore Basso dott. Alessandro  
N. pratica 86866 PB/LP/SG/TF/aab/nc